



DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 207

**Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo
delle comunicazioni elettroniche (rifusione).**





I provvedimenti



Il DLgs 259/03 Codice delle comunicazioni elettroniche:

- ❖ **ha sostituito** il Codice Postale del 1973 recependo varie Direttive Comunitarie;
- ❖ **è stato emanato** con l'obiettivo di dare una regolamentazione organica alle comunicazioni elettroniche in Italia;

La direttiva (UE) 2018/1972

- ❖ **è stata emanata** con lo scopo di fornire agli Stati Membri un indirizzo ed un orientamento omogeneo e comune in materia di comunicazioni elettroniche;
- ❖ **come il Dlgs 259/03** si pone l'obiettivo di fornire una regolamentazione organica alle comunicazioni elettroniche a livello EU;

Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 207

- ❖ **ha recepito la 2018/1972 modificando il Dlgs 259/03** al Titolo I e al Titolo III ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2021





Perché un nuovo Codice Europeo



LO SCOPO DELLO STRUMENTO NORMATIVO È STATO INDICATO NELL'ART. 1 DELLA DIRETTIVA (UE) 2018/1972:

«quello di **realizzare un mercato interno delle reti** e dei **servizi di comunicazione elettronica** che si traduca in realizzazione e diffusione di reti ad altissima capacità, concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, accessibilità, sicurezza delle reti e dei servizi e vantaggi per gli utenti finali”, nonché “garantire la fornitura in tutta l’Unione di servizi di buona qualità accessibili al pubblico e a prezzi abbordabili, attraverso una concorrenza efficace e un’effettiva possibilità di scelta, disciplinare i casi in cui le esigenze degli utenti finali, compresi quelli con disabilità per consentire loro di accedere ai servizi su un piano di parità con gli altri, non sono adeguatamente soddisfatte mediante il mercato e stabilire i necessari diritti degli utenti finali».





I 4 punti basilari della normativa europea

- ❖ facilitare l'ingresso degli operatori nei mercati delle comunicazioni elettroniche e promuovere la concorrenza;
- ❖ promuovere l'uso efficiente, effettivo e coordinato dello spettro radio soprattutto con riguardo al 5G (e al futuro 6G già in studio)
- ❖ creare un ambiente favorevole agli investimenti e co-investimenti per lo sviluppo di reti ad altissima capacità VHCN in fibra ottica;
- ❖ favorire l'accesso degli utenti ai servizi di comunicazione elettronica e rafforzare le tutele previste in loro favore.





Novita' introdotte 1 di 3



- ❖ **norme rafforzate** per i consumatori volte a rendere più semplice il passaggio tra i fornitori di servizi e a offrire una migliore protezione, ad esempio, per le persone che si abbonano a pacchetti di servizi. I consumatori beneficeranno di un livello di protezione simile in tutto il territorio dell'UE;
- ❖ **i servizi di telecomunicazione** ora includono servizi forniti su internet che non utilizzano numeri di chiamata, come applicazioni di messaggistica e di posta elettronica. Un meccanismo di riesame mira a garantire che i diritti dei consumatori rimangano saldi e aggiornati quando cambiano i modelli aziendali e il comportamento dei consumatori;
- ❖ **l'accesso adeguato** e a un prezzo abbordabile a internet a banda larga deve essere disponibile a tutti i consumatori, indipendentemente dalla loro posizione o dal loro reddito;





Novita' introdotte 2 di 3



- ❖ **Le persone con disabilità** dovrebbero avere un accesso equivalente ai servizi di telecomunicazione
- ❖ Gli Stati membri istituiranno **un sistema di allarme pubblico** per inviare avvisi ai cittadini sui loro telefoni cellulari in caso di catastrofe naturale o altra grave emergenza nella loro zona.
- ❖ Gli Stati membri devono fornire agli operatori una regolamentazione prevedibile per concedere **l'utilizzo dello spettro radio** per la banda larga senza fili per almeno 20 anni al fine di promuovere gli investimenti, in particolare nella connettività 5G.





Novita' introdotte 3 di 3

- ❖ **nuove bande di frequenza** per la connettività 5G per connessioni internet più veloci e una migliore connettività, oltre a una tempistica coordinata delle licenze per l'uso dello spettro e un regime normativo più leggero per la distribuzione di piccole apparecchiature per reti mobili;
- ❖ **norme sull'accesso** degli operatori alle reti per incoraggiare la concorrenza che rendano più facile per le aziende investire in nuove infrastrutture di altissima capacità, anche in aree remote, garantendo nel contempo un'efficace regolamentazione del mercato.
- ❖ **nuovi strumenti** per affrontare i problemi che possono sorgere in determinate circostanze di mercato. La regolamentazione simmetrica si applicherà ai fornitori di reti di comunicazioni elettroniche in alcune situazioni molto specifiche per garantire la concorrenza.



Ing. Alfredo Pasini per
Assoprovider
15 GIUGNO 2022



ASSOProvider



OPENTLC
A CURA DELL'ASSOCIAZIONE ASSOPROVIDER
magazine

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 207 Diritti amministrativi e uso delle frequenze



APMPRO22 - Il Nuovo Codice delle Comunicazioni Europeo le opportunità e i rischi per le aziende e i professionisti



Nuove norme sui diritti amministrativi e sui contributi per le frequenze



- ❖ I diritti amministrativi imposti alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica devono **coprire, i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione**, il controllo e l'applicazione del sistema di autorizzazione generale, dei diritti d'uso e degli obblighi specifici e **sono imposti alle singole imprese in modo obiettivo**, trasparente e proporzionati. **E' prevista la facoltà di non applicare i diritti amministrativi alle imprese il cui fatturato è inferiore a una determinata soglia o le cui attività non raggiungono una quota minima di mercato o hanno una portata territoriale molto limitata**
- ❖ le autorità competenti possono imporre contributi per il rilascio di diritti d'uso dello spettro radio o per ottenere i diritti di installare strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture correlate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse. **I contributi devono però essere obiettivamente giustificati, trasparenti, non discriminatori e proporzionati allo scopo perseguito e tengano conto degli obiettivi generali della direttiva comunitaria.**
- ❖ Le condizioni del rilascio dei diritti d'uso delle frequenze ed i relativi contributi **devono evitare che si creino barriere all'ingresso nel mercato, in particolare attraverso l'accumulo anticoncorrenziale**, facendo sì che l'applicazione delle condizioni connesse ai diritti d'uso dello spettro radio sia efficace anche attraverso l'applicazione di clausole che prevedano la perdita dei diritti inutilizzati in base al principio «use it or lose it».



APeventiWeb




APodCast



I diritti d'uso per frequenze licenziate



Gamma di Frequenza	Larghezza di Canale													
	7 MHz		14 MHz		28 MHz		56 MHz		112 MHz		500 MHz		> 500 MHz	
1 ... 10 GHz	€ 2.770,00	0,00%	€ 3.850,00	0,00%	€ 4.880,00		€ 5.930,00	-64,25%						
	€ 2.770,00		€ 3.850,00				€ 2.120,00							
11 ... 20 GHz	€ 2.110,00	-57,39%	€ 3.130,00	-63,39%	€ 4.180,00	-73,59%	€ 5.240,00	-73,66%	€ 6.290,00	-69,40%				
	€ 899,00		€ 1.146,00		€ 1.104,00		€ 1.380,00		€ 1.925,00					
21 ... 30 GHz	€ 1.390,00	-41,22%	€ 2.110,00	-45,50%	€ 2.770,00	-72,42%	€ 3.490,00	-68,37%	€ 4.180,00	-48,97%				
	€ 817,00		€ 1.150,00		€ 764,00		€ 1.104,00		€ 2.133,00					
31 ... 40 GHz	€ 950,00	-51,47%	€ 1.390,00	-52,81%	€ 1.860,00	-72,96%	€ 2.330,00	-69,53%	€ 2.770,00	-63,90%	€ 2.770,00	14,98%	€ 2.770,00	32,13%
	€ 461,00		€ 656,00		€ 503,00		€ 710,00		€ 1.000,00		€ 3.185,00		€ 3.660,00	
41 ... 50 GHz	€ 950,00	-40,00%	€ 1.390,00	-39,57%	€ 1.860,00	-39,78%	€ 2.330,00	-39,91%	€ 2.770,00	-40,07%	€ 2.770,00	-31,05%	€ 2.770,00	-20,76%
	€ 570,00		€ 840,00		€ 1.120,00		€ 1.400,00		€ 1.660,00		€ 1.910,00		€ 2.195,00	
> 50 GHz	€ 950,00	-64,21%	€ 1.390,00	-64,03%	€ 1.860,00	-63,98%	€ 2.330,00	-63,95%	€ 2.770,00	-63,90%	€ 2.770,00	-58,48%	€ 2.770,00	-52,35%
	€ 340,00		€ 500,00		€ 670,00		€ 840,00		€ 1.000,00		€ 1.150,00		€ 1.320,00	



Ing. Alfredo Pasini per
Assoprovider
15 GIUGNO 2022



DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 207 Diritti degli utenti finali



APMPRO22 - Il Nuovo Codice delle Comunicazioni Europeo le opportunità e i rischi per le aziende e i professionisti

Armonizzazione delle disposizioni a tutela degli utenti finali



- ❖ Il legislatore nazionale e l’Autorità non possono dettare disposizioni né più né meno rigorose di quelle dettate dal Codice Europeo a tutela degli utenti finali;
- ❖ non sono ammissibili disposizioni nazionali che fissino “ulteriori requisiti” su questioni in materia di trasparenza disciplinate nel Codice Europeo “come la pubblicazione di informazioni” e la “frammentazione normativa”.





Durata contrattuale (art. 98-septiesdecies)



❖ **Cambia l'ambito del divieto di imporre vincoli più lunghi di 24 mesi.** Stabilito per i soli clienti consumatori dal vecchio Codice, questo divieto era esteso dalla Legge Bersani ai contratti per adesione con clienti business comprensivi di promozioni su beni e servizi (cfr. decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, art. 1 comma 3ter - legge 4 agosto 2017, n. 124). Con il nuovo Codice il divieto di imporre vincoli di durata maggiori di 24 mesi è:

- (i) per i clienti consumatori (art. 98 septies decies comma 1);
- (ii) per i clienti micro imprese, piccole imprese [n.r. < 50 dip e 10 Ml fatturato] e organizzazioni senza scopo di lucro a meno del loro consenso espresso ad una deroga (art. 98 septies decies comma 3) ;
- (iii) esteso ad altri servizi e terminali del pacchetto (art. 98 novies comma 1);
- (iv) chiarito che non può essere aggirato dall'operatore estendendo la durata del vincolo per effetto di una eventuale successiva adesione del cliente a servizi e terminali supplementari (art. 98 novies comma 33);

❖ **rimane in vigore l'obbligo di offrire anche un contratto con durata di 12 mesi** (v. art. 80 comma 4 quater vecchio Codice e art. 98 septies decies comma 1, inciso finale);

❖ **La novità introdotta dal comma 2**, ossia la possibilità di prevedere anche con i clienti consumatori durate più lunghe di 24 mesi nell'ambito di un contratto separato nel quale il consumatore abbia convenuto di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l'installazione di una connessione fisica, in particolare VHCN;



Cessazione del contratto e obblighi informativi (art. 98-septiesdecies)



- ❖ Per il nuovo codice **i destinatari della disciplina sono “consumatori e micro o piccole imprese” da un lato e “clienti affari/grandi imprese” dall’altro**, in contrapposizione alla dicotomia storica consumatore-utente che, invece, si ritrova nelle delibere AGCOM attualmente vigenti;
- ❖ **Sono stati introdotti nuovi obblighi informativi per i fornitori**, i quali sono tenuti a informare l’utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, circa la fine dell’impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi.
- ❖ Il nuovo codice **chiede ai fornitori di offrire agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all’anno.**
- ❖ **RECESSO anticipato rispetto alla prima scadenza** - Secondo l’art. 98 septies decies comma 7 l’operatore non potrebbe pretendere “alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo” “al di fuori di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinata al contratto al momento della stipula e fornite dall’operatore che l’utente sceglie di mantenere” e più esattamente per quanto riguarda tali apparecchiature terminali “se l’utente finale sceglie di mantenere le apparecchiature terminali abbinata al contratto al momento della stipula, le compensazioni eventualmente dovute non superano il loro valore pro rata temporis concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore
- ❖ **RECESSO dopo il primo automatico rinnovo alla scadenza** – secondo l’art. 98 septies decies comma 4 non possono essere addebitati penali e costi di disattivazione dopo il rinnovo automatico (con la sola esclusione dei costi “addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso”) e vale per tutti i contratti





Ius variandi (art. 98-septiesdecies)

❖ **Il comma 5 dell'art. 98-septies decies estende a 60 giorni, il periodo per l'utente finale di poter recedere dal contratto in caso di modifiche contrattuali.** Questo sfasamento temporale fra il termine minimo di 30 giorni di preavviso delle modifiche contrattuali da parte dei fornitori e il maggior termine di 60 giorni per esercitare il recesso (quindi anche oltre il giorno di entrata in vigore delle modifiche contrattuali), in realtà fa sorgere dubbi sulle modalità applicative ovvero se nel lasso di tempo in cui l'utente può ancora recedere dal contratto, il rapporto sarebbe già regolato dalle nuove condizioni dell'offerta;

- ❖ **Non sono previste eccezioni al diritto degli utenti finali di recedere senza penali e costi di disattivazione** a fronte dell'esercizio dello *ius variandi* dell'operatore;
- ❖ È stato introdotto un nuovo limite allo *ius variandi*, secondo cui **le condizioni contrattuali incluse nella informativa precontrattuale minima e nella "sintesi" del Contratto non possono essere unilateralmente modificate fino all'esaurimento della durata contrattuale minima** alla quale l'operatore ha vincolato l'utente finale;



APeventWeb



APodCast



La sintesi contrattuale (art. 98-quarter decies)



- ❖ L'art. 98-quarter decies "Obblighi di informazione applicabili ai contratti", **disciplina l'onere da parte degli operatori di fornire le informazioni necessarie ex artt. 48 e 49 del Codice del consumo**. Tali informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole. Il fornitore è altresì tenuto a richiamare «...esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull'importanza di scaricarlo».
- ❖ È importante dire che la platea dei destinatari non sono solo i consumatori (privati), ma tra gli utenti finali rientrano anche le **microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro**, salvo che le parti non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni: vale a dire, attraverso il meccanismo delle clausole vessatorie che ricordiamo necessitare della doppia sottoscrizione per la loro validità.
- ❖ Circa l'obbligo da parte dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica deve poi essere fornita **una "sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile"**, precisando che qualora fosse impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, la stessa dovrà essere fornita in seguito senza indebito ritardo. **Con la conseguenza che il contratto produce i suoi effetti nel momento in cui il consumatore conferma il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale.**
- ❖ **le caratteristiche della sintesi contrattuale sono uguali per tutti gli stati dell'UE**, in quanto deve essere adottato il modello sintetico indicato nel Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019.



Ing. Alfredo Pasini per
Assoprovider
15 GIUGNO 2022



ASSOProvider



OPENTLC
A CURA DELL'ASSOCIAZIONE ASSOPROVIDER
magazine

DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 207 Ingresso nel mercato e diffusione



APMPRO22 - Il Nuovo Codice delle Comunicazioni Europeo le opportunità e i rischi per le aziende e i professionisti

Art. 43 Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio



Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico **adottano senza indugio e, in ogni caso, entro sei mesi novanta giorni** dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:

a) su proprietà pubbliche o private, **compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi ovvero al di sopra o al di sotto di esse**, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione;

b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.



Art. 49 Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico



3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza, **convoca, entro cinque giorni [n.r. non più entro 30 giorni!] lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi**, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.

4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati **e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.**

7. Trascorso il termine di **trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta.** Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, **il termine è ridotto a dieci giorni.** Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistente, allacciamento utenti **il termine è ridotto a otto giorni.**



Art. 49 Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico



9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi **entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza**. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio **equivale ad accoglimento dell'istanza**, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

10 Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie **varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica**, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, **con un preavviso di almeno quindici giorni**, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. **L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo.** he. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.





Le tempistiche



Fase istruttoria	DECRETO LEGISLATIVO 259/03 opere civili, scavi e l'occupazione del suolo pubblico	Termini
A	Istanza di autorizzazione unica presentata all'ente locale, ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree, per tutti i profili connessi agli interventi	INIZIO DELL'ISTRUTTORIA
B	Richiesta da parte del responsabile del procedimento del rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta	ENTRO 10 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
C	Se necessario l'amministrazione che ha ricevuto l'istanza, convoca, una conferenza di servizi alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.	ENTRO 5 LAVORATIVI DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
D	<u>Conclusioni del procedimento senza conferenza di servizi:</u> il procedimento si ritiene concluso - 1) quando l'amministrazione si pronuncia con un provvedimento espresso - 2) senza che abbia indetto la conferenza di servizi - 3) senza che l'amministrazione si pronunci entro i termini stabiliti	ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE DI CUI AL PUNTO A O AL PUNTO B ENTRO 10 GIORNI SE ATTRAVERSAMENTI STRADE O SCAVI LUNGHEZZA <200 MT ENTRO 8 GIORNI SE APERTURA BUCHE, CHIUSINI, POSA CAVI O TUBI AEREI SU INFRASTRUTTURE ESISTENTI O ALLACCIAMENTO UTENTI
E	<u>Conclusioni del procedimento con indizione conferenza di servizi:</u> il procedimento si ritiene concluso quando l'amministrazione si pronuncia con un provvedimento espresso o senza che l'amministrazione si pronunci entro i termini stabiliti	ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE DI CUI AL PUNTO A O AL PUNTO B
F	L'amministrazione procedente comunica l'attestazione di avvenuta autorizzazione. Se ciò non avviene nei termini previsti è sufficiente l'autocertificazione del richiedente	ENTRO 7 GIORNI DAL TERMINE DI CUI AL PUNTO D O AL PUNTO E





Art. 44 Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici



3. L'istanza, ~~conforme al modello A dell'allegato n. 13, [...] redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici,~~ deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, i deve essere corredata della documentazione atta a comprovare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità [...]. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività, ~~conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.~~

4. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. **L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento.** Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.





Art. 44 Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici



7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, **il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 [n.r. culturale/paesaggistica].**

8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati **e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.** Della convocazione e dell'esito della conferenza viene comunque informato il Ministero.





Art. 44 Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici



10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, **entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto** e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei predetti casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. **Decorso il suddetto termine, l'amministrazione procedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.**





Le tempistiche

Fase istruttoria	DECRETO LEGISLATIVO 259/03 infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici	Termini
A	Istanza di autorizzazione unica presentata all'ente locale e contestualmente inoltrata anche all'Organismo di cui alla Legge n. 36/01 (ARPA)	INIZIO DELL'ISTRUTTORIA
B	Richiesta da parte del responsabile del procedimento del rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta	ENTRO 15 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
C	Se necessario l'amministrazione che ha ricevuto l'istanza, convoca, una conferenza di servizi alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.	ENTRO 5 <u>LAVORATIVI</u> DALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA
D	<u>Conclusioni del procedimento senza conferenza di servizi:</u> il procedimento si ritiene concluso - 1) quando l'amministrazione si pronuncia con un provvedimento espresso - 2) senza che abbia indetto la conferenza di servizi - 3) senza che l'amministrazione si pronunci entro i termini stabiliti	ENTRO 30 GIORNI DAL TERMINE DI CUI AL PUNTO A O AL PUNTO B IN DEROGA NEL CASO DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI, CON POTENZA IN SINGOLA ANTENNA UGUALE OD INFERIORE AI 20 WATT, COMUNQUE FERMO RESTANDO IL RISPETTO DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE, DEI VALORI DI ATTENZIONE E DEGLI OBIETTIVI DI QUALITÀ SOPRA INDICATI, È RICONOSCIUTA COME SUFFICIENTE LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ.
E	<u>Conclusioni del procedimento con indizione conferenza di servizi:</u> il procedimento si ritiene concluso quando l'amministrazione si pronuncia con un provvedimento espresso o senza che l'amministrazione si pronunci entro i termini stabiliti	ENTRO 90 GIORNI DAL TERMINE DI CUI AL PUNTO A O AL PUNTO B
F	L'amministrazione procedente comunica l'attestazione di avvenuta autorizzazione. Se ciò non avviene nei termini previsti è sufficiente l'autocertificazione del richiedente	ENTRO 7 GIORNI DAL TERMINE DI CUI AL PUNTO D O AL PUNTO E
G	Le opere oggetto dell'istanza debbono essere realizzate a pena di decadenza.	ENTRO 12 MESI DALLA RICEZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO ESPRESSO, OVVERO DALLA FORMAZIONE DEL SILENZIO-ASSENSO.





ART. 4 Modifica del testo unico per l'edilizia (Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici)



- ❖ **le nuove costruzioni e gli interventi sugli edifici esistenti che richiedono il permesso di costruire:** per questi è previsto l'equipaggiamento digitale ed attraverso il decreto legislativo in questione anche che l'adempimento di tali obblighi venga esplicito attraverso l'attestato "edificio predisposto alla banda ultralarga" che sarà rilasciato da un tecnico abilitato;
- ❖ **gli edifici già digitalmente equipaggiati:** nel caso in cui la domanda di autorizzazione sia presentata prima del 1 Gennaio 2022, gli edifici potranno beneficiare ai fini di cessione, affitto o vendita dell'immobile dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda ultralarga", che anche in questo caso deve essere rilasciata da un tecnico abilitato.
- ❖ **Il nuovo Codice, inoltre, modifica anche l'articolo 24 del Testo Unico per l'Edilizia nella sezione dedicata all'agibilità.** Alla lista delle condizioni che segnalano l'agibilità (sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico), infatti, si aggiunge la necessità di segnalare, se obbligatorio, l'avvenuto rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale attraverso il bollino "edificio predisposto alla banda ultralarga" rilasciato da un tecnico.





ART 22

(Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività)



- ❖ Il Codice ha previsto realizzazione **di una dettagliata mappatura geografica della disponibilità di infrastrutture, da mantenere aggiornata**, che possa sia essere di supporto per eventuali interventi pubblici di copertura di aree a fallimento di mercato (dove i privati non intendono intervenire), sia consentire ai cittadini ed alle imprese di essere informati in merito alle infrastrutture disponibili presso ciascun numero civico nazionale;
- ❖ Il nuovo Codice contiene elementi innovativi rispetto alla precedente impostazione normativa, soprattutto con riferimento ai **nuovi obiettivi di favorire la copertura con reti ad altissima capacità (essenzialmente reti integralmente in fibra ottica fino alle abitazioni – FttH) e la migrazione dei clienti dalle vecchie reti in rame alle nuove reti in fibra.**
- ❖ L'affidamento ai Comuni della **registrazione nel SINFI (Catasto delle infrastrutture elettroniche) degli impianti oggetto delle segnalazioni certificate per la domanda di agibilità dell'edificio**, entro il termine tassativo di 90 giorni dal ricevimento



Le criticità e le aspettative



- ❖ oggi la normativa in materia di comunicazioni elettroniche (obblighi per gli operatori, realizzazione delle infrastrutture, tutela del consumatore ecc) **è ancora dispersa in almeno 300 articoli: tra leggi, decreti e delibere AGCOM;**
- ❖ AGCOM ha recentemente creato un tavolo di lavoro per realizzare una sorta di «testo unico» con raccolte tutte le disposizioni regolatorie sul comportamento degli operatori. Per ora siamo ancora in un «limbo» normativo dove molti aspetti dell'applicazione del nuovo Codice sono ancora da definire. **Fra quanto un allineamento completo con le normative UE?**
- ❖ **Gli Enti Locali e gli Uffici Tecnici dei circa 8000 Comuni d'Italia** faticano ancora ad applicare la nuova normativa sia per mancanza di personale addetto che per le troppe direttive che si sono susseguite nel tempo;
- ❖ Il PNRR sta portando grossi investimenti pubblici sul 5G e sulle reti VHCN. Saremo in grado di utilizzarli velocemente ed in modo efficiente? Riusciranno **le aziende a reperire in tempi brevissimi le professionalità necessarie per realizzare i lavori** per il 5G e le VHCN?
- ❖ **La scarsa attenzione della politica verso gli operatori di prossimità** altrimenti tanto concentrata sui soliti OTT, porterà al raggiungimento dei risultati nei tempi e nei modi che ci chiede l'Europa?
- ❖ Non è stato affrontato **il problema della «coesistenza normativa» tra uso pubblico e uso privato nelle comunicazioni elettroniche.** Il precedente Codice Dlgs 259/03 è stato emendato dal Dlgs 207/21 solo per la parte ad uso pubblico per cui continua e prosegue con il TITOLO IV (Parte IV)) Reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato. **Un'anomalia tutta italiana!**





Fine
Grazie per
l'attenzione



Ing. Alfredo Pasini